



COMUNE DI FOLIGNO



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2022**

ALLEGATO F

**COPIA DELLE PROPOSTE
RELATIVE AD IMPOSTE E
TASSE**



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 6 del 04-02-2022

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022.

SERVIZIO FISCALITA' SUGLI IMMOBILI AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
- la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione n. 60 del 28/09/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, ha disposto – ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2020, n. 267 – il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istitutiva della Nuova Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento all'art.1 comma 751 in tema di IMU, e ogni s.m.i.;

RICHIAMATI inoltre il D.L. 21.10.2021, n.146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” come convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 17.12.2021 n.215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” in tema di IMU;

VISTA la legge 30.12.2021 , n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con particolare riferimento all'art.1 commi 456 e 743 in tema di IMU;

VISTI altresì:

- l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali; e ogni s.m.i.;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

EVIDENZIATO che ad oggi che le disposizioni di cui ai commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 non risultano attuabili, per cui come chiarito nella Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, avente ad oggetto: “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*”, i Comuni non devono attendere l'emanazione di decreto ministeriale che approvi il prospetto delle aliquote, atteso che alla data odierna il D.M. previsto non è stato emanato;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione le aliquote IMU per l'anno 2022;

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2021 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di stabilire per l'Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l'anno 2022:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Riduzione
Aliquota ordinaria	10,10 per mille		
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catastro unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>		
Immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>		
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	9,60 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catastro unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,00 per mille	200 euro	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge.	4,00 per mille	200 euro	

Abitazioni tenute a disposizione o non locate	10,60 per mille		
Abitazioni locate	10,10 per mille		In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019
Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/5	8,85 per mille, di cui: 7,60 per mille allo Stato; 1,25 per mille al Comune:		
Immobili produttivi categoria D/5	9,10 per mille, di cui: 7,60 per mille allo Stato; 1,50 per mille al Comune:		
Aree fabbricabili	10,10 per mille		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 e s.m.i.	0,00 per mille		
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	8,60 per mille		

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	10,10 per mille		
--	-----------------	--	--

2. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Foligno stimato in euro 9.960.000,00= e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2022- 2024 dell'Ente;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

16-02-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIOVANNI BOSI

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 17-02-2022

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 17-02-2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 9 del 15-02-2022

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
MODIFICHE ANNO 2022 PER RIMODULAZIONE SCAGLIONI DI REDDITO AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2021 N. 234

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
- la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione n. 60 del 28/09/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, ha disposto – ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2020, n. 267 – il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022 –

2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1999, all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone:

*“11. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, **nel rispetto del principio di progressività**. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/02/2007 integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 19/07/2012 e n. 43 del 30/09/2013;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e la misura della soglia di esenzione contenute nel regolamento di cui sopra:

- DCC n. 42 del 04/09/2014: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2014. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2013"
- DCC n. 44 del 31/07/2015: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2015. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2014"
- DCC n. 14 del 21/04/2016: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2016. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2015"
- DCC n. 15 del 28/03/2017: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2017. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2016"
- DCC n. 03 del 07/03/2018: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2018. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2017"
- DCC n. 11 del 11/03/2019: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2019. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2018"
- DCC n. 07 del 24/03/2020: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2020. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2019"
- DCC n. 12 del 30/03/2021: "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2021. Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2020"

Dato atto pertanto che nel Comune di Foligno, **fino all'anno 2021**, l'Addizionale comunale all'IRPEF è stata applicata alle seguenti aliquote differenziate e progressive per scaglioni di reddito (reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al DPR 917/1986) ed è stata prevista l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00:

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,60%
da € 15.000,01 a € 28.000	0,65%
da € 28.000,01 a € 55.000	0,70%
da € 55.000,01 a € 75.000	0,75%
oltre € 75.000	0,80%

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede, all'art. 1, comma 1, la modifica degli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dall'01/01/2022, come segue:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

Dato atto che il comma 7 della citata norma prescrive: “*Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.*”;

Ritenuto pertanto necessario, in ossequio alle vigenti disposizioni, procedere ad adeguare gli scaglioni di reddito ai fini dell’applicazione dell’Addizionale comunale all’IRPEF a quelli previsti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e contestualmente alla modifica del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF”;

Dato atto che si rende necessario individuare delle misure delle aliquote che, nel rispetto del principio della progressività, come sancito dal DL n. 138/2011, consentano l’invarianza di gettito rispetto all’anno 2021, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio;

Atteso che, in relazione alle valutazioni di ordine economico e sociale, è intenzione dell’Amministrazione mantenere un livello di esenzione per redditi non superiori ad € 12.000,00 (dodicimila) al fine di tutelare le categorie caratterizzate da bassi livelli reddituali;

Rilevato che sono state eseguite, tramite l’applicazione del Portale del Federalismo Fiscale – Analisi addizionale IRPEF, delle previsioni di entrata dalle quali emerge che la misura delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito di cui alla legge 234/2021 che consente una sostanziale invarianza di gettito rispetto all’anno 2021 e garantisce l’esenzione per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 è la seguente:

Scaglioni di reddito	Aliquota	Gettito minimo	Gettito massimo
fino a € 15.000,00	0,55%	€ 196.831	€ 240.568
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,65%	€ 1.597.705	€ 1.952.752
da € 28.000,01 a € 50.000,00	0,70%	€ 1.364.572	€ 1.667.810
Oltre € 50.000,00	0,80%	€ 875.012	€ 1.069.458
TOTALE		€ 4.034.120	€ 4.930.588

Richiamato il punto 3.7.5 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e successive

modificazioni ed integrazioni “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” il quale dispone che “*Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto Gli enti locali possono accettare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta... “;*

Ritenuto opportuno, in virtù del principio contabile sopra rappresentato e degli incassi dell’addizionale comunale all’IRPEF realizzati nell’anno 2020, formulare una previsione di gettito, per l’anno 2022, pari ad € 4.240.000,00;

Visto lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) che recepisce le modifiche degli scaglioni di reddito così come prescritto dalla normativa;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;*

Dato atto inoltre che il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 dispone che: “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

- Di applicare, per l'anno 2022, ai fini del calcolo dell'Addizionale comunale all'IRPEF, le seguenti aliquote differenziate e progressive per scaglioni di reddito (reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al DPR 917/1986);

scaglioni di reddito	aliquota
fino a € 15.000,00	0,55%
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,65%
da € 28.000,01 a € 50.000,00	0,70%
Oltre € 50.000,00	0,80%

- Di confermare l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 12.000,00 (dodicimila);
- Di approvare conseguentemente, con decorrenza dall'01/01/2022 la modifica dei seguenti articoli del vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF come meglio esposti nel prospetto che segue:
 - Art. 4 comma 1: Determinazione dell'aliquota
 - Art. 6 comma 2 Efficacia

Testo in vigore fino al 31/12/2021	Testo in vigore dal 01/01/2022
<p>Articolo 4</p> <p>Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. Per l'anno 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando le seguenti aliquote</p>	<p>Articolo 4</p> <p>Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. Per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando le seguenti aliquote</p>

<p>differenziate per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,60 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF fino a € 15.000,00; • 0,65 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 15.000,01 a € 28.000; • 0,70 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 28.000,01 a € 55.000; • 0,75 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 55.000,01 a € 75.000; • 0,80 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF oltre € 75.000,00. <p>2. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;</p> <p>3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.</p>	<p>differenziate per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,55 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF fino a € 15.000,00; • 0,65 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 15.000,01 a € 28.000,00; • 0,70 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 28.000,01 a € 50.000,00; • 0,80 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF oltre € 50.000,00; <p>2. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;</p> <p>3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata mediante trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze per mezzo dell'inserimento delle stesse nel portale del federalismo fiscale.</p>
<p>Articolo 6 Efficacia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 	<p>Articolo 6 Efficacia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

- Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, coordinato con le modiche e le integrazioni di cui ai punti precedenti, risulta allegato al presente atto (allegato A) e ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Tributi e Riscossione al fine di provvedere alla pubblicazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

17-02-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISENIA FIORANI

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICHE ANNO 2022 PER
RIMODULAZIONE SCAGLIONI DI REDDITO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2021 N. 234**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 17-02-2022

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICHE ANNO 2022 PER
RIMODULAZIONE SCAGLIONI DI REDDITO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2021 N. 234**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 17-02-2022

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005